

<u>Stampa</u>

Chiudi

19 Mar 2019

Crisi d'impresa/1. Prima scadenza del codice: entro il 16 dicembre vanno nominati i controllori della Srl

Massimo Frontera

Modificando l'articolo 2477 del codice civile, il decreto legislativo 14/2019 (pubblicato in Gazzetta il 14 febbraio scorso) ha ridotto le soglie oltre le quali è prevista - per le società a responsabilità limitata - la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore, cioè le figure che si affiancano agli amministratori, ai quali resta demandata la gestione della società. Tutte le Srl interessate dalla novità dovranno adeguarsi entro il 16 dicembre prossimo, cioè nove mesi dopo l'entrata in vigore del Dlgs. Lo ricorda l'Ance nella sua prima pubblicazione indirizzata ai propri associati dedicata al Dlgs n.14/2019 il cui scopo principale è illustrare le novità di interesse delle imprese di costruzioni contenute nel nuovo codice fallimentare. Nel documento, sono inoltre indicate misure non presenti nel testo, ma che l'Ance ritiene opportuno inserire, e sulle quali promuoverà un'azione di lobby al fine di integrare il testo.

Nomina degli organi di controllo

Per tornare agli obblighi delle Srl (ma anche delle società cooperative), questi ultimi scattano quando l'impresa supera, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti: 2 milioni di euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale; 2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; dieci unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. In tal caso, ricorda l'Ance, «le predette società a responsabilità limitata devono adeguare lo statuto e l'atto costitutivo, ai fini della nomina dell'organo di controllo, entro nove mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo (ossia entro il 16 dicembre 2019)». «Per tutte le imprese (e non solo per le srl) - si legge ancora nella guida - la rilevazione e segnalazione della situazione di crisi da parte dell'organo di controllo è obbligatoria e consente di superare la responsabilità solidale derivante da eventuali successive azioni od omissioni dannose per l'impresa commesse dagli amministratori».

La responsabilità degli amministratori

Un'altra novità del Dlgs di immediata entrata in vigore riguarda le modifiche degli articoli del codice civile (2476 e 2486) che accentuano la responsabilità degli amministratori in merito agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale. In particolare, segnala l'Ance, viene previsto espressamente che essi rispondano verso i creditori quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Viene, inoltre, introdotto un criterio di liquidazione dei danni conseguenti all'inosservanza dell'obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio (specie nell'ipotesi in cui manchino le scritture contabili o le stesse sono state tenute in modo irregolare).

L'insolvenza del debitore dovuta alla crisi

La guida ricorda anche che il decreto introduce la definizione di "crisi" del debitore, individuata nello «stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore» e impedisce il rispetto delle obbligazioni già assunte. Su questo aspetto, la guida segnala l'opportunità di modificare la norma per specificare le diverse cause della crisi che ha portato all'insolvenza. «Si ritiene indispensabile - si legge nella guida - che venga codificata a livello normativo la differenza fra insolvenza dovuta alla crisi (ossia a condizioni eccezionali di congiuntura economica avversa come quella che ha colpito il settore dell'edilizia dal 2008 ad oggi), e quella prodottasi a seguito di negligenza nell'attività da parte degli amministratori». «In particolare - prosegue l'Ance - i criteri per individuare l'oggettiva e straordinaria difficoltà economica legata alla congiuntura economica potrebbero essere riferiti ad una situazione sopravvenuta ed imprevedibile conseguente ad una tendenza sfavorevole delle condizioni di mercato che siano comprovate dall'andamento del valore aggiunto per settore di attività economica come certificato dall'Istat, nonché a quelli stabiliti analogamente dall'art.19, co.1quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e dal D.M. 6 novembre 2013, in materia di concessione della rateizzazione straordinaria per le cartelle esattoriali, fino a centoventi rate».

Le principali novità del Dlgs 14/2019

Le La guida dell'Ance sintetizza inoltre le principali novità che scatteranno a partire dal 15 agosto 2020 (cioè 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto pubblicato in Gazzetta). Eccole: sostituzione del termine «fallimento» con l'espressione «liquidazione giudiziale», al fine di evitare il discredito sociale anche personale che storicamente si accompagna alla parola "fallito"; introduzione della definizione dello stato di crisi, intesa come difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza a far fronte alle proprie obbligazioni; la situazione di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, sulla base dei quali viene accertato che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; adozione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in un'ottica di semplificazione; assoggettamento al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza di ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici; riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure; priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa; istituzione, presso il ministero della Giustizia, di un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell'ambito di procedure concorsuali, con l'indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all'iscrizione; armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell'occupazione e del reddito di lavoratori.

LA GUIDA DELL'ANCE AL NUOVO CODICE FALLIMENTARE (DLGS N.14/2019)

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved